



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 19 febbraio 2024

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Registrazione al Tribunale di Potenza n. 6 del 7 dicembre 1971
Direttore responsabile – Eva Bonitatibus
Tel. Direzione 0971-668142 - Redazione 0971 668013 / 669185 / 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
 - b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

**DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Decreto 19 febbraio 2024, n.41

Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 - Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata pag.1

Decreto 19 febbraio 2024, n.42

Legge regionale 20 agosto 2018 e s.m.i. - ripartizione dei seggi del Consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza..... pag.5

REGIONE BASILICATA

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Decreto 19 febbraio 2024, n.41

Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 - Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202400041

DEL 19/2/2024

OGGETTO

Legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 - Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il 24 marzo 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata;

VISTO l'art 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza in materia elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale Statutaria 17 novembre 2016, n. 1, integrata e modificata con le successive leggi Statutarie 18 luglio 2018, n. 1 e 18 febbraio 2019, n. 1;

VISTE le disposizioni statutarie di cui al Titolo III, relative al Consiglio regionale, e quelle di cui al Titolo IV, relative alla Giunta regionale, con particolare riferimento agli articoli 25, commi 1 e 2, e 48, comma 2;

VISTA la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, recante "Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali", come modificata dalla legge regionale n. 27 del 3 ottobre 2018, dalla legge regionale n. 4 del 13 marzo 2019 e dalla legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2024;

VISTO l'articolo 5 della predetta legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 s.m.i. secondo cui:
"1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della Legge 2 luglio 2004, n. 165.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni.

3. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4 comma 3 sono notificati ai Sindaci della Regione.

4. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

5. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione."

RICHIAMATO l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, secondo cui "Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", che stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

RITENUTO di fissare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 s.m.i., la data delle elezioni per i giorni 21 e 22 aprile 2024;

SENTITO ai sensi del citato articolo 5, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 s.m.i., il Presidente del Consiglio regionale giusta nota 963/C del 19 febbraio 2024;

RICHIAMATO l'articolo 48, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale;

RICHIAMATO l'articolo 91 dello Statuto regionale;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

1. Sono convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata per i giorni 21 e 22 aprile 2024;

2. Il presente decreto è notificato, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 s.m.i., ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
3. Il presente decreto è comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 s.m.i., ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della Regione.
4. Il presente decreto è, altresì, trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, al Ministero dell'Interno, alle Prefetture – UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera.
5. È disposta la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Potenza, 19/2/2024

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Decreto 19 febbraio 2024, n.42

Legge regionale 20 agosto 2018 e s.m.i. - ripartizione dei seggi del Consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza.

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202400042

DEL 19/2/2024

OGGETTO

Legge regionale 20 agosto 2018 e s.m.i. - ripartizione dei seggi del Consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'art 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza in materia elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata approvato con legge regionale Statutaria 17 novembre 2016, n. 1, integrata e modificata con le successive leggi Statutarie 18 luglio 2018, n. 1 e 18 febbraio 2019, n. 1;
- VISTE le disposizioni statutarie di cui al Titolo III, relative al Consiglio regionale, e quelle di cui al Titolo IV, relative alla Giunta regionale, con particolare riferimento agli articoli 25, commi 1 e 2, e 48, commi 1 e 2;
- VISTA la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, recante *"Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali"*, come modificata dalla legge regionale n. 27 del 3 ottobre 2018, dalla legge regionale n. 4 del 13 marzo 2019 e dalla legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2024;
- VISTO il decreto avente ad oggetto *"Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata"* di data odierna;
- VISTO l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 20/2018 secondo cui:
1. Il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle province di Matera e di Potenza.
 2. La ripartizione dei 20 seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti

nell'intero territorio regionale per i venti seggi, in base ai quozienti interi a ai più alti resti.

3. La ripartizione dei venti seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.”;

VISTO il decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2024, recante *“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”;*

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, secondo cui il dato della popolazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari resta determinato, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della citata disposizione, secondo quanto riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante *“Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”;*

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 20/2018 s.m.i., all’emanazione del decreto di ripartizione dei seggi tra le due circoscrizioni;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

1. I venti seggi del Consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, sono ripartiti come segue:

Circoscrizione Elettorale	Popolazione	Quoziente	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Matera	191.552		7	0,079	7
Potenza	349.616		12	0,920	13
TOTALE	541.168		27.058,4		

2. Il presente decreto è notificato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, ai Sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
3. Il presente decreto è altresì trasmesso al Presidente del Consiglio Regionale, alle Prefetture – UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera.
4. È disposta la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Potenza, 19/2/2024

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

